Serie III, Vol. III. Udine, lunedì 6 settembre 1880. Num. 37.

BULLETTINO
DELLA
ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Il *Bullettino* esce in Udine ogni lunedì. Reca gli atti ufficiali della Società. Viene inviato franco a tutti i Soci che hanno versato la tassa annua prescritta dallo statuto, ai Comuni e agli altri corpi morali contribuenti in favore dell'istituzione. Chi non fa parte della Società può tuttavia riceverе franco il *Bullettino* pagando antecipatamente per un anno lire dieci. I manoscritti sono da dirigersi alla sede della Società (Udine, palazzo Bartolini), ove si ricevono pure i pagamenti. Per maggior comodo dei Soci, i pagamenti potranno anche esser fatti al Negozio Seitz (Mercatovecchio).

SULL'ESTRAZIONE DI AQUAVITE DALLE VINACCE
CON ESENZIONE DI TASSA

Avvicinandosi l'epoca della vendemmia, l'argomento riveste un vero carattere di attualità.

La legge 31 luglio 1879 n. 5038, nel mentre porta con rapida transizione la tassa di fabbricazione dell'alcool anidro da lire 30 a lire 60 l'ettolitro, per quanto concerne poi la distillazione di acquavite fatta dal proprietario con residui delle uve dei propri fondi, richiama in vigore il 3° comma dell'art. 7 della legge 11 agosto 1870, che era stato profondamente alterato dalla successiva legge 3 giugno 1874.

La disposizione che in tal modo venne fatta rivivere è del seguente tenore: " Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggono acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno „; ed il regolamento esecutivo della nuova legge 31 luglio 1879, sotto il titolo: " Estrazione di acquavite con esenzione di tassa „, dopo aver prescritte le formalità necessarie a provare legalmente la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione, all'ultimo comma dell'articolo 71 soggiunge: " L'ingegnere provinciale del macinato, ricevuta la domanda, stabilisce il tempo continuativo durante il quale l'apparato può essere adoperato in esenzione di tassa „.

Queste sagge disposizioni, unite a quelle contenute nell'articolo 11 della legge stessa e per le quali le pratiche e formalità relative agli accertamenti per le distillerie di seconda categoria, sottratte alla finanza, venivano in quella vece affidate alla sorveglianza dell'autorità comunale, furono accolte con universale favore. Si poteva ritenere essere finalmente giunto il momento in cui parecchie migliaja di piccole distillerie, condannate da più anni a forzata inazione per effetto della legge del 1874, sarebbero state rimesse in attività. Vane speranze, che non appena concepite si dileguarono.

La Direzione generale del macinato, cui venne affidata l'amministrazione di questo ramo delle gabelle, ispirandosi non si sa a quali criteri, diede a questa benefica disposizione un'interpretazione tanto fiscale e restrittiva da paralizzarne completamente gli effetti, non è a dire con quanto danno dello sviluppo della produzione nazionale e dello stesso pubblico erario. Essa stabilì di accordare l'esenzione della tassa a quei soli proprietari che limitassero la produzione dell'acquavite a soli litri 50 in tutto e per tutto. Ove tale quantità venga superata, non solo si deve pagare la tassa sulla quantità eccedente, locchè è perfettamente giusto, ma si decade anche dal vantaggio della distillazione con esenzione sui primi 50 litri.

In altre parole, secondo la Direzione suddetta, non può godere dell'esenzione che il solo produttore di quantità non superiore a 50 litri e che si trovi nelle altre condizioni volute dalla legge; ma non ne partecipa colui che intenda distillarne una maggiore quantità, ancorchè proveniente da materie prodotte sui suoi fondi, e sebbene previamente si dichiari pronto a soddisfare la tassa sulla quantità eccedente. Si arriva in cotal modo alla mostruosa conseguenza che il prodotto annuale dei nostri apparati sarebbe limitato all'esigua quantità di mezzo ettolitro.

Può esser giusta un'interpretazione della legge che porta inevitabilmente a simili conseguenze? Non esitiamo a rispondere negativamente, appoggiati non solo allo spirito ed alla lettera della legge, ma persino alla manifestata intenzione dello stesso legislatore.

Saressimo addirittura fuori di strada

supponendo che la legge avesse inteso di accordare uno speciale favore alla classe dei proprietari, esonerandoli, per strana eccezione, dal pagamento della tassa sull'acquavite da essi personalmente consumata e dalle loro famiglie. E diciamo strana eccezione, imperocchè trattandosi di tassa di consumo nessuno dovrebbe ragionevolmente sottrarvisi; e se pure un privilegio si avesse voluto e potuto creare a vantaggio di una sola classe di cittadini, non è certo ai possidenti che sarebbe toccata sì bella sorte. Ma quantunque l'espressione usata *per esclusivo uso particolare* non sia la più corretta, si sa che ad altra e ben più elevata meta mirava la disposizione in parola, e come la legge non avesse con ciò altro intendimento che quello di stornare dalla nascente industria enologica nazionale una ferita mortale che la tassa sull'acool tanto accresciuta le avrebbe fatalmente inflitta.

È notorio come a provvedere alla conservazione dei vini durante i calori dell'estate, come anche a renderli navigabili e capaci di sopportare senza danno un lungo trasporto, sia necessario di aggiungere ad essi una dose più o meno considerevole di alcool. Ad eliminare o quasi il danno che la raddoppiata tassa avrebbe arrecato ai produttori di vini destinati all'esportazione, si decretò la restituzione della tassa stessa in base ad indagini sulla quantità d'alcool aggiunto, e ciò in una misura, se non completa, pure abbastanza soddisfacente.

Ma quale espediente si poteva escogitare onde mettere l'industria nazionale in grado di sopportare la concorrenza dei vini stranieri, per quella parte del prodotto destinato al consumo interno? Siccome, malgrado l'aumento della tassa di fabbricazione e del corrispondente dazio doganale sugli spiriti, per vincolo imposto dal trattato di commercio coll'Austria-Ungheria non si poteva aumentare il dazio sul vino introdotto dall'estero, ne seguiva evidentemente che tutto l'alcool aggiunto al vino straniero sarebbe sfuggito all'aumento della tassa, nel mentre questa avrebbe integralmente gravato il vino nazionale, restando per tal modo creata una fatale sperequazione a tutto scapito della nostra industria.

Nè a tanto danno sarebbe adeguato compenso l'esser state d'assai moderate le disposizioni vessatorie anteriormente esistenti per la percezione della tassa ed insopportabili segnatamente alle piccole distillerie delle campagne.

Se quindi si voleva venir in ajuto all'industria nazionale, è presumibile che a raggiungere lo scopo si dovesse ideare una misura seria ed efficace e non puramente illusoria, come sarebbe la distillazione con esenzione applicata come lo è attualmente. All'incontro il vantaggio, quantunque lieve, sarebbe però stato reale, qualora distillati una volta i 50 litri in esenzione, i produttori avessero potuto continuare il lavoro delle altre loro vinacce, pagando la tassa, senza esser esposti all'alternativa o di gettarle sul letamaio o di perdere il beneficio goduto pel primo mezzo ettolitro.

E a dimostrare che il supposto vantaggio, coll'interpretazione data dalla finanza, si riduce ad una mera illusione, basti il seguente semplice ragionamento. A produrre 50 litri di acquavite sono mediamente necessari circa 16 ettolitri di vinacce, le quali alla lor volta costituiscono il residuo di una quantità di vino all'incirca uguale. Ma un'aggiunta di alcool di mezzo ettolitro per ogni ettolitri 16 di vino sarebbe di gran lunga superiore al bisogno, per quanto il vino sia naturalmente scarso di alcool. È quindi evidente che coi 50 litri distillati senza tassa si voleva offrire il mezzo di conciare una quantità di vino superiore ai detti 16 ettolitri.

Ora, se un possidente produce maggior quantità di vino, produrrà un corrispondente maggior volume di vinacce, le quali non potendo venir distillate, dovrebbero finirla sul letamaio con isperpero della pubblica ricchezza e verun vantaggio per la finanza.

Ma non basta, poichè limitato l'uso del lambicco alla sola produzione annuale di 50 litri, mancherebbe affatto la convenienza di costruirlo. Diffatti essendo la tassa di fabbricazione fissata in centesimi 60 per litro e per grado dell'alcoolimetro centesimale, e l'acquavite prodotta dai nostri apparati raggiungendo appena i 60 gradi, ne consegue che il beneficio accordato al produttore coll'esenzione in parola si riduce in ultima analisi a lire 18 all'anno; somma che nemmeno rappresenta l'interesse del capitale impiegato nella costruzione del lambicco.

Esaminando anche il tenore letterale della legge, non si capisce in verità d'onde l'autorità finanziaria prenda le mosse per arrivare ad una interpretazione tanto fiscale, e come possa giustificarla. L'articolo 7 della legge 14 agosto 1870, che più sopra abbiamo testualmente riportato, impone per condizione a chi voglia distillare mezzo ettolitro in esenzione di tassa, che la materia prima provenga dai fondi stessi del produttore, ed aggiunge anche l' altra che il produttore non eserciti commercio qualsiasi di prodotti alcoolici. Queste due condizioni si chiariscono e si completano a vicenda. È bensì vero che colui il quale dalle proprie vinacce estrae alcool in quantità eccedente a quella richiesta dalla concia del proprio vino, destina naturalmente alla vendita questa eccedenza; ma è altrettanto vero che la semplice vendita del prodotto dei propri fondi, per quanto questo prodotto possa essere elaborato e trasformato, non costituisce un vero atto di commercio Se così non fosse, farebbe, ad egual ragione, atto di commercio ogni possidente col vendere il proprio vino, che pur deriva da un processo industriale, quantunque semplice, e nel quale l' uva serve di materia prima.

Sul significato da darsi alla parola commercio non vi dovrebbero esser dubbi; ma ove per avventura si volesse farne questione, lo stesso codice di commercio, col fornire la definizione legale della parola, s' incarica di risolverla. Riportiamo gli articoli che all'oggetto si riferiscono:

Art. 1. Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale

Art. 2. Sono atti di commercio le compre di derrate e di merci per rivenderle sia in natura sia dopo averle lavorate e poste in opera o anche solo per darle in locazione.

Dopo tale definizione, chiara ed esplicita, torna inutile il far rimarcare come l'atto di commercio sia complesso per natura sua, vale a dire si componga dell'*acquisto* e della rivendita di un oggetto, sia questo, oppure no, prima dello smercio trasformato.

Queste due azioni dell'acquisto e della vendita si confondono, legalmente parlando, in una sola, che costituisce appunto l' atto di commercio e che è indissolubile così che una parte senza dell'altra non corrisponde più al significato attribuito alla parola.

Ci sembra così dimostrato che la vendita dell'alcool prodotto dalle proprie vinacce non possa aver per effetto la decadenza dal beneficio dell' esenzione sui primi 50 litri, e ciò tanto più che lo stesso regolamento esecutivo che completa la legge e che si occupa dei più minuziosi dettagli relativi alla sua applicazione , nemmeno accenna a quella importante comminatoria, ed è assolutamente muto in argomento.

Del resto lo scrutare il tenore letterale della legge e lo indagare mediante un sistema induttivo quali potessero essere le intenzioni del legislatore, può esser utile allorchè mancano altri mezzi più semplici per mettere in evidenza tale intenzione; ma è fatica inutile nel caso concreto, nel quale gli atti ufficiali del Parlamento ci forniscono tutti i desiderabili schiarimenti. La lettura dell'animatissima discussione avvenuta alla Camera nelle tornate del 2, 3 e 19 luglio 1879, ci fa conoscere come tanto nel progetto di legge ministeriale, quanto in quello riformato della commissione, di cui l' on. Sella era presidente, mancasse dapprima qualsiasi disposizione a tutela dell' interesse delle distillerie delle campagne. Se ne preoccupò seriamente il Parlamento, che pella raddoppiata tassa vide, e non a torto, compromesso l' avvenire dell' industria enologica nazionale, se un provvedimento efficace non intervenisse a mitigarne gli effetti. Da alcuni deputati si propose persino di esentare completamente dalla tassa le piccole distillerie di seconda categoria che adoperano vinacce e vini guasti, e la commissione e lo stesso Governo avrebbero fatto buon viso alla proposta, se alla sua adozione non fossero stati ostacolo insuperabile i preesistenti impegni internazionali.

Radunatasi fra una tornata e l' altra la commissione coll' intervento di altri deputati, si trovò, nella fretta, il miglior espediente quello di richiamare in vigore le abrogate disposizioni della legge 1870 ed, alle obbiezioni sollevate sull' insufficienza della misura proposta, lo stesso presidente della commissione ebbe a rispondere, che coll'abbandonare ai comuni la sorveglianza e la metà della tassa pagata dalle distillerie di II categoria era

de' membri che non assistette alla precedente adunanza, di ricordare i motivi per i quali la Deputazione provinciale ha ritenuto conveniente determinare l'assegnamento dei torelli per sorteggio, specialmente per avere commissioni da parte dei Comuni dell'alto Friuli.

Il sig. Cernazai crede che ciò sia noto a tutti i signori presenti, e dice che le sue proposte conciliano le viste della Commissione e quelle della Deputazione provinciale. Pertanto trova di nuovo di insistere pel limitato numero di torelli da importare.

Il Presidente crede opportuno deliberare in modo formale se i tori da importarsi devono essere tutti ottimi, o se, per avere il completo numero, si debba accontentarsi di torelli di medio pregio. Crede necessario ammettere che tutti i torelli sieno buonissimi.

Il dott. Romano (segretario) osserva che già la Commissione si è pronunciata nella seduta antecedente su questo argomento, ed è ritenuto che non si devono importare se non torelli ottimi.

Il Presidente si compiace che sieno unanimi i membri della Commissione su questo punto, e crede bisogni pensare alle decisioni da prendersi dato il caso che qualche torello in meno venisse importato.

Osserva che nella precedente seduta si è considerato questo caso e deciso coll'adottare il seguente ordine del giorno. (Legge l'ordine del giorno votato nella precedente adunanza).

Il sig. Cernazai trova di confermare in tutto e per tutto l'ordine del giorno riletto ora dal Presidente in quanto ai torelli Schwitz delle tre determinate categorie. Vengano pure questi assegnati a sorte.

Ma riguardo ai Friburgo esso è convinto, per esperienza in materia, che i desideri sono variatissimi ne' diversi allevatori; così alcuni desiderano il mantello pezzato, altri no; qualcuno brama i torelli di mantello nero, altri invece di mantello possibilmente formentino. È noto che alcuni allevatori vogliono quelli di gamba alta, altri invece quelli bassi di gamba. La sorte può sì favorire ognuno ne' suoi desideri, ma può succedere anche l'opposto. Quindi per i Friburgo, per i soli Friburgo si faccia l'asta fra i committenti.

Il sig. co. Cattaneo ritiene questo sistema buono sì, ma che mette in un certo imbarrazzo i rappresentanti del Comune committente.

Il sig. Cernazai dice che questo imbarazzo sarà di poco momento quando i torelli sieno tutti ottimi.

Il dott. Romano dice che, ammesso il sistema dell'asta, essendo tanti i torelli e tanti i committenti, voglia o non voglia, se un torello non piacesse, bisognerà pure che un committente se lo prenda.

Il sig. Cernazai ritiene che ciò non accadrà, perchè probabilmente i torelli importati saranno in numero minore dei commessi.

Il dott. Romano ricorda il preciso tenore della circolare deputatizia per l'acquisto de' tori. Legge i nomi dei Comuni e privati committenti torelli Friburgo. Il numero de' torelli da importarsi sarà da 9 a 12, non essendo ancora chiuse certe pratiche pendenti con de' Comuni che diedero commissione, ma non ne' stabiliti modi. La Deputazione potrebbe, per i torelli Friburgo, accettare forse la proposta dell'asta, se i Comuni stessi e i privati domandassero di avere l'assegnamento dei torelli in questo modo.

Il sig. Cernazai crede poi che tanto per i torelli Schwitz che Friburgo debbasi eguagliare il prezzo di tutti i torelli. Perchè può accadere che un torello comperato in una data località costi p. e. lire 300 e la commissione per gli acquisti ne trovi nel domani uno migliore p. e. per lire 250. Ora, mettendo qui i torelli assieme, cosa diranno gli allevatori quando si dirà loro: questo torello lo abbiamo pagato 300, e questo 250, quando chiaramente si vedrà che il torello pagato più, vale meno e viceversa? E quando si va in Svizzera questo può accadere, perchè gli acquisti non si fanno su un solo mercato nè da un solo allevatore, e mentre uno cede un torello a prezzo di favore, un altro torello bisogna pagarlo caro.

Il Presidente raccomanda si studii il modo di rendere i committenti meglio soddisfatti, e ciò con speciale riguardo a quelli cui si farà l'assegnamento mediante sorteggio. Crede che questi saranno più contenti del prezzo stabilito dalla risultanza della somma totale della spesa divisa pel numero. Ciò per ogni categoria e sub-categorie determinate nella precedente adunanza.

Il sig. Morandini crede che gli allevatori sieno più contenti pagando ognuno il reale prezzo di costo qualunque sia.

Il sig. Cernazai espone con esempi come possa accadere che, a quello cui la sorte assegna un torello infelice, tocchi poi anche di pagarlo di più degli altri migliori.

Il dott. Romano richiama la Commissione a considerare il preciso testo delle deliberazioni della Deputazione provinciale. L'essenziale sta nel determinare in modo che la Provincia non abbia da incassare se non il prezzo esborsato negli aquisti. I singoli committenti hanno deliberato in questo senso, e la Provincia non può nè dare i torelli per un centesimo di meno, nè per un centesimo di più.

Il Presidente crede che la proposta Cernazai si possa formulare in questo ordine del giorno:

La Commissione propone che il prezzo di ogni singolo torello debba essere stabilito dopo l'acquisto di tutti, a seconda del merito, e in modo che la somma dei prezzi attribuiti a ciascuno dei torelli di ogni categoria, corrisponda precisamente al prezzo complessivo di acquisto, e ciò tanto per i torelli da estrarre a sorte, quanto per quelli che si venderanno all'asta fra committenti.

Quest'ordine del giorno viene approvato.

Il sig. Cernazai dice che i torelli Schwitz potranno essere acquistati anche senza recarsi proprio in quel Cantone Svizzero. Un ricco negoziante lombardo che acquista centinaia di vacche per le cascine lombarde, il signor Patrini, si incaricherebbe degli aquisti, e così i torelli si potrebbero avere a Milano ove egli pure si recherebbe volentieri per la conclusione de' contratti. Anche negli anni passati accadde che si è comperato un bel torello Schwitz per il Comune di Maniago e fu aquistato dal Patrini a Milano.

Il dott. Romano soggiunge qualche osservazione.

Il Presidente, per l'ordine della discussione, desidera che si decida prima riguardo l'asta de' torelli Friburghesi. Crede che si debba informare i vari committenti, come qualche Comune ha espresso il desiderio, che i torelli Friburghesi verranno aquistati all' asta fra i committenti. Così ognuno potrà scegliere il mantello, e la lunghezza degli arti che più gli soddisfano, e perciò i singoli committenti saranno meglio appagati.

Il sig. Cernazai desidera si ponga in rilievo che questo sistema dell' asta viene fissato per l'interesse e vantaggio dei committenti privati o Comuni. E perchè la Provincia non abbia danno nè vantaggio, si dica pure che l'asta sarà a tutto rischio o vantaggio loro.

Il Presidente riassume la discussione nel seguente ordine del giorno:

La Commissione

Confermando, riguardo i torelli Schwitz, la deliberazione precedente riguardo il modo di assegnamento;

Tenendo conto del desiderio espresso da qualche Comune di avere il torello commesso mediante asta, onde favorir la possibilità della scelta, e per evitare che non tocchi ad un Comune o privato un torello di colore e di forme diverse dal suo desiderio e bisogno,

delibera

di proporre alla Deputazione provinciale che per i tori Friburgo sia fatta un'asta fra' committenti a loro rischio o vantaggio, in modo che, se il prezzo offerto per i singoli individui supererà la cifra complessiva del prezzo d'aquisto, il vantaggio sarà diviso fra gli acquirenti, e viceversa. Per tal modo chi ama il mantello pezzato nero, l'alto di arti, il colore chiarone ecc. potrà meglio soddisfarsi.

Quest'ordine del giorno viene approvato.

In quanto agli oggetti quarto e quinto, portati dall' ordine del giorno, resta stabilito che il conte Riccardo Cattaneo e il signor Attilio Pecile si recheranno nella Svizzera a fare i contemplati aquisti, che la loro partenza avrà luogo nella terza decade del corrente settembre, e che per l'aquisto dei torelli Friburgo, essi si dirigeranno a Bull, e per quelli Schwitz, si tratterà a Milano, e si andrà, occorrendo, anche a Schwitz. Circa le informazioni relative alle condizioni sanitarie del bestiame nella Svizzera, si decide di scrivere a persone del luogo e anche a Milano, e inoltre d'interrogare la legazione italiana in Berna. Al signor Gaillard della Svizzera e al signor Patrini di Milano si scriverà anche per avere informazioni circa i torelli che si desidera di aquistare, in relazione ai prezzi che se ne chiedono, e alle qualità che presentano.

RASSEGNA CAMPESTRE

Se si eccettuano le due giornate di domenica e lunedì, e specialmente quest'ultima, che aveva abbassato di vari gradi la temperatura, il tempo è stato propizio ai prodotti tuttora pendenti nelle campagne, sui quali sono ora concentrate le nostre speranze. Jeri ed oggi diffatti, il sole faceva molto bene il suo ufficio; e se lo spirare d'un fresco venticello attenuava alquanto il calore de' suoi raggi, era però molto opportuno per la stagionatura dei foraggi d'ogni specie che ora tutti si affaccendano a raccogliere; e questi bastano per ora a tranquillare l'animo degli agricoltori sulla temuta scarsezza, che avrebbe deciso assai infelicemente sulla sorte di molte stalle.

Anche il prezzo degli animali sugli ultimi mercati si è risvegliato per le migliorate condizioni della campagna; e questo fatto ha già una grande importanza per l'economia agricola del nostro paese, che dovrà pur restringersi, ma che un mese addietro minacciava di andare in rovina.

Sorgono frattanto minacciose le predizioni pel mese di settembre del celebre Mathieu de la Drôme. Ma se per noi si limitassero alla breve alterazione che abbiamo risentito domenica e lunedì le perturbazioni atmosferiche che ci avevano annunziate dall'America, potremmo restar contenti. E la nostra condizione è tale che non vogliamo, non possiamo nemmeno pensare che succeda di peggio.

Come tutti gli altri prodotti, anche l'uva ha migliorato di molto e si avvicina visibilmente alla maturanza. E chi potrebbe condannarci se speriamo di raccogliere il poco che ci è restato dei prodotti dell'annata e che si vede adesso nei nostri campi?

Ne abbiamo estremo bisogno: possidenti e contadini vanno guardando nei campi quanto può mancare al raccolto del granoturco, sul quale si fanno già tanti conti, (in aggiunta a quello del bisogno giornaliero) e col quale si promette di pagare tanti debiti, ma che poi duole tanto il ritrar dal granaio poco dopo di avervelo riposto.

A proposito di granoturco, abbondano quest'anno sui gambi del primaticcio, che pur promettevano qualche pannocchia, le borse dell'*ustilago maidis* (carbone). Alcune spuntano dalla cima dei gambi, altre molte investono la pannocchia, e si rigonfiano voluminose a spesa di essa.

E non è tanto il danno che il carbone reca a questo prodotto, già troppo scarso, quanto quello che, secondo i principi esposti dall'illustre nostro dott. Pari nella recente sua opera sulla Fito-Parassitologia, quelle borse di carbone portate dai contadini nei loro abituri per isfogliare le pannocchie, diventano seminarii o germi della pellagra.

Io non mi tengo da tanto da entrare in discussione su questo argomento; ma è certo che anche il solo sospetto che l'*ustilago maidis* portato nelle abitazioni favorisca lo sviluppo della terribile malattia, dovrebbe indurre a inculcare ai contadini di purgare i gambi del granoturco da quella peste prima di esportarlo dal campo.

Certo è intanto che la pellagra si va diffondendo nei nostri villaggi in modo che si potrebbe dir spaventevole, se si considera che il numero dei mentecatti che popolano i manicomii va crescendo ogni anno e reca alla Provincia una enorme spesa, come si rileva dal pur recente lavoro dell'egregio cav. Milanese, sul Bilancio provinciale.

Sarebbe nell'interesse umanitario che propugna il dott. Pari, e nell'interesse economico posto in rilievo dal cav. Milanese, che si pensasse ai possibili provvedimenti per mettere un freno all'invasione crescente di una malattia che ha origine dalla cattiva nutrizione e da altre cause concomitanti negli abitanti poveri delle campagne, ed ha il fine miserando della pazzia e del suicidio.

Bertiolo 2 settembre 1880. A. DELLA SAVIA.

NOTE AGRARIE ED ECONOMICHE

Il r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha accordato anche per quest'anno lire 500, e una medaglia d'oro, due d'argento e due di bronzo, per la Mostra provinciale di bovini da tenersi in Udine il 16 corrente.

∞

Il 29 agosto u. s. sono cominciate a Cividale le Conferenze agrarie a vantaggio dei maestri elementari, promosse da quel Comizio. Il numero dei maestri inscritti era, all'apertura delle Conferenze, di 18.

∞

A Stevenà (Caneva di Sacile) furono uccisi due muli ed un cavallo affetti da moccio cronico, e a Tolmezzo morirono quattro cavalli, tutti dello stesso proprietario, per tifo equino.

∞

Nei giorni 12, 13 e 14 del corrente settembre avrà luogo a Lione un Congresso viticolo internazionale, nel quale verrà trattata largamente la questione della fillossera. Al Congresso faranno seguito diverse escursioni sulle vigne fillosserate e diversamente trattate.

∞

Nel mese di ottobre p. v. in Pisa, avrà luogo un Concorso internazionale di macchine seminatrici, che, promosso dal Ministero di agricoltura, venne affidato per la esecuzione al Comizio agrario di quella città.

Udine, Tip. G. Seitz. Dott. FERDINANDO PAGAVINI, redattore.